

La Cassazione penale si pronuncia in tema di atti persecutori stabilendo che rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che non sono direttamente rivolte alla persona offesa

(Cass. pen., Sez. V, sent. 15/05/2025 (data ud. 05/03/2025) n. 18348)

In tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata, in particolare quelle che coinvolgono utilizzatori degli appartamenti delle persone offese fino a dissuaderli dal continuare nel loro rapporto locatizio, determinando stati d'ansia e timore gravi e significativi impatti nella sfera psicologica e patrimoniale delle vittime.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE PENALE

Composta da

Dott. GUARDIANO Alfredo - Presidente

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere

Dott. MELE MARIA Elena - Consigliere

Dott. MUSCARELLA Anna Maria Gloria - Relatore

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A. nato a L il (Omissis)

Parti Civili:

B.B.

C.C.

avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'Appello di Firenze

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria del difensore della parte civile B.B., avv. Andrea Caniato, che ha concluso per la inammissibilità e/o rigetto del ricorso con condanna alle spese come da nota;

letta la memoria del difensore della parte civile C.C., avv. Francesco Bevacqua, che ha concluso per la inammissibilità e/o rigetto del ricorso con condanna alle spese come da nota;

letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. Claudio Scorcucchi, che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 4.03.2021, che ha condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, per il reato di minaccia continuata ai danni di B.B. nel luglio, agosto e il primo ottobre 2016, così riqualificati i fatti contestati ai capi A) ed F) limitatamente alle condotte in danno di quest'ultima, nonché del reato di percosse ai danni di D.D. così riqualificato il fatto di cui al capo G), ha dichiarato A.A. colpevole del reato di cui all'art.612 bis cod. pen., come originariamente contestato ai capi A) e B) della imputazione e ritenuta la continuazione lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, B.B. e C.C., da liquidarsi in separata sede, con provvisoria di Euro 5.000,00 ciascuna, oltre alla refusione delle spese sostenute dalla sola parte civile B.B.-nel grado di appello, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen., come originariamente contestato al capo F), perché estinto per intervenuta prescrizione.

2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia avv. Carlo Ercolino, affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie quanto al reato di cui al capo B), in relazione all'art. 612 bis cod. pen., deducendo la omessa valutazione di dichiarazioni testimoniali, la assenza di prova delle condotte persecutorie e del danneggiamento da parte dell'imputato della illuminazione del condominio, la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa, la inidoneità della condotta a generare l'evento del reato e, quanto allo stalking indiretto, il travisamento delle dichiarazioni testimoniali.

2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali e travisamento delle risultanze istruttorie in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., contestato al capo A), deducendo non integrati gli estremi del delitto di atti persecutori con condotte quali il sollecito di

un controllo delle Forze dell'Ordine, l'assenza di intento persecutorio nei confronti della parte offesa B.B., la inidoneità della condotta a cagionare l'evento del reato, e che le condotte attuate esprimevano solo rabbia e disappunto verso quei proprietari che locavano gli appartamenti a turisti per il disagio spesso arrecato agli inquilini, deducendo, altresì, assenza di motivazione rafforzata in relazione alla affermazione di responsabilità dello stalking indiretto.

3. Nulla muta la memoria di replica del difensore del ricorrente che reitera le deduzioni contenute nel ricorso in particolare in tema di motivazione rafforzata e di stalking indiretto, e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato.

2. I due motivi di ricorso, che deducono travisamento dei fatti e manifesta illogicità della decisione con riguardo ad entrambi i reati di atti persecutori per i quali è stata affermata la penale responsabilità, possono essere trattati congiuntamente. I motivi di ricorso sono infondati.

La sentenza della Corte di Appello, nel ribaltare la decisione del Tribunale, qualificando i fatti secondo l'originaria contestazione, ha adempiuto all'obbligo di motivazione 'rafforzata' mediante una valutazione indubbiamente più articolata degli elementi probatori rispetto al primo giudice, anche con riferimento a profili ignorati da quest'ultimo.

In sostanza, la Corte territoriale ha doverosamente riesaminato tutto il compendio probatorio, raffrontando i motivi di impugnazione con la struttura argomentativa della prima sentenza per disattenderli a ragione del positivo apprezzamento degli elementi acquisiti agli atti, condotto con rigore logico ed in perfetta correttezza procedurale, spiegando "in modo rafforzato" le ragioni dell'overruling: a) dimostrando di avere compiuto un'analisi approfondita e completa del provvedimento impugnato, b) spiegando, anche in rapporto ai motivi di impugnazione e al perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum del primo giudice; c) chiarendo le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta (Sez. VI, sentenza del 19.06.2024, n. 36432). In aderenza ai principi come sopra elaborati, la sentenza della Corte territoriale ha innanzitutto evidenziato che l'imputato aveva un "profilo psicologico e criminologico" del tutto particolare, desumibile non solo dal certificato penale (che annovera condanne per reati connotati da violenza) ma in particolare dalle dichiarazioni della psichiatra, dott. E.E. - occupatasi dell'imputato nel 2009 per altro procedimento penale - la quale, riferendo in dibattimento del disturbo antisociale del prevenuto, lo ha descritto "verbalmente molto aggressivo" e intimorente anche nei suoi confronti, così da fare emergere una spiccata capacità intimidatoria dell'imputato, sotto la cui luce andavano riviste le deposizioni "peraltro molto esplicite delle pp. oo." (p.10 sent. App.).

La Corte di appello ha, inoltre, evidenziato altro elemento di incontestabile rilevanza, pretermesso dal primo giudice, riguardante il ruolo (inesistente) di caposcala del condominio, che l'imputato si era attribuito e, in virtù del quale, egli si riteneva in diritto di "consentire o vietare in base a suoi criteri personali" l'uso dell'ascensore e financo l'accesso al condominio, sottoponendo a

"interrogatorio le persone che non conosceva", ingiuriando e minacciando con frequenza "i malcapitati che lo incontravano" (p. 11 sent. App.).

La Corte territoriale, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità manifesta, ha rilevato che i comportamenti persecutori abituali sono provati da innumerevoli testimonianze e neppure contestati dalla difesa, che non ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di minacce e neppure quello di violenza privata di cui al capo F), dichiarato estinto per prescrizione, spiegando le ragioni in base alle quali si è ritenuto che la decisione del primo giudice doveva essere superata e ribaltata.

Anzitutto il primo giudice aveva operato una sorta di "computo aritmetico" degli episodi ritenuti significativi, limitati a tre, nel caso della persona offesa B.B., senza tenere conto né del contesto, né degli episodi di "stalking indiretto", delle condotte persecutorie poste in essere nei confronti di terzi quando l'imputato ha fotografato, fermato e molestato in più occasioni un inquilino della La-Marca- (uno studente) dal giugno 2017, dicendo che parte offesa, B.B., non era la vera proprietaria, che non poteva entrare ed uscire quando voleva, chiamando anche una notte la Polizia, svegliando l'inquilino, sino ad indurlo, nel mese di agosto, ad abbandonare l'abitazione. La parte offesa, proprietaria dell'immobile, prima decideva di non locare più l'appartamento e poi lo vendeva. Nel caso della vicenda relativa alla parte offesa C.C., la Corte di appello richiama oltre "alle minacce, ingiurie e molestie fatte direttamente alla querelante, anche quelle indirette" (p. 12 sent. app.) volte contro F.F. (persona incaricata di gestire le locazioni dell'appartamento per conto della proprietaria, cui veniva inibito l'accesso al condominio) e, ancor prima, contro la conduttrice, G.G., fatti di cui il Tribunale non aveva neppure dato ragione.

La Corte di appello ha, inoltre, rilevato come il primo giudice aveva anche sottovalutato la gravità delle condotte illecite, ignorando "il profilo soggettivo dell'imputato", in quanto le condotte prese in considerazione dal Tribunale non esaurivano "la complessiva strategia persecutoria ascrivibile all'imputato" (p. 12 sent. App), mirando ad assumere il predominio nel contesto condominiale non avendo tenuto conto della capacità intimidatoria del ricorrente tanto da provocare stati di ansia conclamata nella persona offesa B.B., come riscontrato dai certificati medici, e da costringere la donna a vendere il proprio appartamento non riuscendo più a reggere psicologicamente quella situazione.

In relazione al capo B) in pregiudizio della parte offesa C.C., la sentenza di appello ha posto l'accento proprio sul susseguirsi in progressione tra loro dei comportamenti tenuti dall'imputato il quale "tutte le sere" si faceva trovare sul pianerottolo ad attenderla, "aveva iniziato a suonarle il campanello di casa dopo cena", "era andato a cercarla per aggredirla verbalmente anche nel negozio del suo compagno, dove peraltro si recava spesso a chiedere di lei", "le aveva bloccato l'ascensore mentre lei stava salendo" provocandole un attacco di claustrofobia, tanto che la donna "alla fine aveva deciso di andare ad abitare da un'altra parte a causa di questa situazione"; rilevando che errava il primo giudice a ritenere che a carico dell'imputato vi fosse un unico episodio, valutato alla stregua di una comune lite tra condomini.

Infine, la Corte di appello ha rilevato che il primo giudice aveva ignorato anche alcuni dati di fatto, episodi di significativa gravità, così da travisare il quadro probatorio, da cui emergeva che: era stato l'imputato a danneggiare l'illuminazione del condominio (come si desumeva dalle dichiarazioni dei testimoni C.C. e Gigli); che l'imputato aveva ripetutamente seguito e cercato la persona offesa nel negozio del compagno, G.G., ivi profferendo offese e "gestacci con le mani" (come si desumeva dalle dichiarazioni della denunciante e del compagno); che non era stato valutato l'episodio in cui la persona offesa veniva bloccata in ascensore provocandole un attacco di claustrofobia.

A fronte di siffatta motivazione rafforzata, i profili introdotti dal ricorrente mirano ad evidenziare non condivise valutazioni della prova piuttosto che errori logici nella motivazione del giudice nella valutazione della stessa, introducendo in tal modo una critica al contenuto della prova. Essi, quindi, introducono in sede di legittimità, una richiesta di rilettura delle risultanze probatorie, accertate nei precedenti gradi di giudizio sulle quali il giudice si è già pronunciato. È, infatti, orientamento consolidato di questa Corte che è inammissibile in sede di legittimità qualsiasi rilettura delle prove.

Il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico - argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

3. La critica alla lettura delle prove ed alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello è frammentaria e generica, essa si sofferma solo su alcuni aspetti delle deposizioni dei testi e nulla dice in ordine ad altri valorizzati dalla Corte di appello con motivazione che è di certo immune dalla censura di travisamento o di manifesta illogicità che le è stata mossa. In tal modo il ricorso inevitabilmente implica una rilettura non consentita, offrendo al giudice di legittimità, frammenti probatori o indiziari e sollecitandolo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, Sent. n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774) ovvero assumendo la contraddittorietà non già rispetto ad uno o più specifici atti del giudizio, ma al fatto nella sua interezza (Sez. 3, Sent. n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911); di qui la netta distinzione tra travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova, estranea a tale vizio posto che "il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito" (Sez. 4, Sent. n. 14732 del 01/03/2011, Rv. 250133).

Il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, Sent. n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez. 5, Sent. n. 8188 del 04/12/2017, Rv. 272406), posto che non dà luogo al

vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, Sent. n. 46451 del 07/10/2009, Rv. 245611).

Non può, dunque, condividersi l'affermazione del ricorrente che la Corte di appello non avrebbe dato conto di come i fatti possano aver provocato nelle persone offese il timore e lo stato d'ansia richiesti dalla norma. Il giudice di merito ha ricostruito tutti gli episodi, valorizzando anche quelli che hanno avuto impatto sulle persone offese, anche se queste non sono state direttamente coinvolte, ma lo sono state persone a loro riconducibili e l'aggressione è stata, comunque, tale da mettere in pericolo i loro interessi. In questo senso, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte (Sez. 5, Sent. n. 323 del 14/10/2021, d, Rv. 282768; Sez. 5, Sent. n. 25248 del 12/05/2022, Rv. 283369 - 01; Sez. 5, Sent. n. 43384 del 16/10/2023 Rv. 285271 - 01) in virtù del quale, in tema di atti persecutori, rientrano nella nozione di molestie anche le condotte che, pur non essendo direttamente rivolte alla persona offesa, comportino subdole interferenze nella sua vita privata. Nel caso di specie, la condotta persecutoria abituale del ricorrente mirava ad assumere il predominio nel contesto condominiale e ad impedire agli altri proprietari di locare i loro appartamenti (soprattutto a stranieri) ed è stata rivolta anche nei confronti di utilizzatori degli appartamenti delle persone offese, fino a dissuadere questi dal continuare nel loro rapporto locativo e le persone offese a contare sulla disponibilità del bene.

Può, infatti, osservarsi che le condotte "indirettamente" proiettate nella sfera personale della vittima hanno avuto certamente, per la loro reiterazione e contenuto, un effetto complessivamente persecutorio, risoltosi nella determinazione di stati d'ansia e timore gravi nella persona offesa, che si è trovata al centro di una campagna intrusiva ed abusiva, cagionando eventi significativi nella sfera psicologica e patrimoniale delle vittime (l'una, rinuncia a locare il proprio appartamento e alla fine lo vende; l'altra, si trasferisce altrove, rinunciando ad un contratto di locazione perché sapeva che i conduttori erano oggetto di vessazioni da parte dell'imputato).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 541cod. proc. pen., essendo il ricorrente rimasto soccombente nei confronti della persone offese, costitutesi parti civili, va condannato alla rifusione in favore di queste ultime delle spese di rappresentanza e difesa, che si liquidano nella misura qui di seguito indicata in dispositivo.

A norma dell'art. 52D.Lgs. n. 196 del 2003, va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle patti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.500,00 in favore di C.C. e in complessivi Euro 1.000,00 in favore di B.B., oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52D.Lgs. 196/03in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2025.